



COMUNE DI NIARDO

Provincia di Brescia

O R I G I N A L E

Codice Ente 1 0 3 6 8

DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO FAMIGLIA "I CINQUE NANI" E ALL'ASSOCIAZIONE "GLI SCRICCIOLI".

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTITRE** del mese di **GENNAIO** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SACRISTANI Carlo	Sindaco
BONDIONI Bortolo	Assessore
CALZONI Roberta	Assessore

	Presente	Assente
	X	
	X	
	X	
Totali	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giovanni Stanzione il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. Carlo Sacristani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO FAMIGLIA "I CINQUE NANI" E ALL'ASSOCIAZIONE "GLI SCRICCIOLI".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che all'articolo 1, comma 380, lettera b), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo di Solidarietà Comunale;

VISTA, inoltre, la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, articolo 1, comma 448 - come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 774, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, di cui € 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTA la legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, articolo 1, comma 449, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTA, in particolare, la lettera d-sexies del citato comma 449 - come sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successivamente modificata dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 - la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2023, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- che, dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo della medesima lettera, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, la quale, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, indica gli obiettivi da raggiungere, al fine di garantire un livello minimo delle prestazioni (LEP), in termini di servizi per l'infanzia 3-36 mesi;

VISTO il Decreto del 26 Aprile 2023 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Ministro dell'Istruzione e del Merito con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che ha disciplinato, per l'annualità 2023, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n. 232 del 2016, pari a 175 milioni di euro destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, ripartendo il Fondo sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023, ed attribuisce a ciascun comune gli importi indicati nell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica;

VISTA la Nota metodologica del 27.02.2023, allegata al predetto Decreto Ministeriale, recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021", con la quale sono state delineate le modalità con cui gli Enti locali possono potenziare il servizio di asilo nido, scegliendo all'interno di un determinato paniere di interventi ed in particolare:

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
- altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo;

DATO ATTO che:

- le risorse assegnate al Comune di Niardo, per l'anno 2022 e 2023, ammontano rispettivamente per € 15.346,25 e € 23.004,12;
- in forza del dettato ministeriale, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2023 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi dell'infanzia;
- l'obiettivo di servizio assegnato al Comune di Niardo per l'anno 2022 consta di utenti aggiuntivi in numero di 2 e per l'anno 2023 utenti aggiuntivi in numero di 3;

RITENUTO opportuno riconoscere alle due associazioni per servizi 0-3 anni un contributo per la realizzazione dell'obiettivo;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
2. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo di euro 2.000,00 al nido famiglia "I Cinque Nani" con sede in Niardo e un contributo di euro 2.000,00 all'associazione "Gli Scriccioli", con sede in Niardo.
3. **DI DARE ATTO** che le relative spese trovano copertura come da atto di concerto con il quale si assume relativo impegno di spesa.
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile con apposita, separata e unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Sacristani Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Stanzone